



**NONAGINTA Srl**

SOCIETA' UNIPERSONALE

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

C.F. - P.IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'APPALTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERAZIONE A NONANTOLA (MO)**

**CODICE CIG Z8D2D69C56 – CUP G44E15001940007**

**-DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO-**

**PREMESSO CHE:**

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, rep. not. N.10.818 e raccolta N. 2.746 veniva costituita Nonaginta srl, società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo affidava la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività;
- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, Testo unico sulla società partecipate;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell'Amministrazione Comunale comprensivo della manutenzione delle infrastrutture e strade comunali;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 "Bilancio preventivo anno 2020" il Comune di Nonantola ribadiva l'affidamento in house alla società Nonaginta srl di attività e servizi tra i quali il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, approvando il bilancio preventivo di Nonaginta per l'anno 2020, approvato altresì con Assemblea del Socio Unico del 16/06/2020;

**CONSIDERATO CHE:**

- Il Comune di Nonantola, con Delibera di Giunta Comunale n° 116 del 02/08/2016, approvava il progetto esecutivo delle opere di cui in oggetto dando mandato a Nonaginta s.r.l. di realizzare, in qualità di stazione appaltante, i lavori di Riqualificazione di Piazza Liberazione;
- Con verbali di gara del 22/30 settembre 2016, la Commissione Giudicatrice appositamente nominata formulava la graduatoria che di seguito si riporta:

<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA</b>	<b>PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO</b>
GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI di Sala Consilina (SA)	47,000	30,00	77,000
COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI SOC. COOP. di Livorno (LI)	55,833	14,28	70,113
ICEED SRL di Chieti (CH)	29,617	11,989	41,606

proponendo l'aggiudicazione a favore della ditta Geo Cantieri del geom. Luigi Leo per complessivi € 326.576,61 per lavori e € 7.178,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- In data 5/4/2017 la società Nonaginta srl stipulava davanti al notaio Landini di Modena il contratto di appalto rep. n.914/599 con la Geo Cantieri del geom. Leo Luigi avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Liberazione a Nonantola per complessivi € 333.755,47

- (trecentotrentatremila settecencentocinquantacinque virgola quarantasette) di cui € 326.576,61 (trecentoventiseimila cinquecentosettantasei virgola sessantuno) per l'esecuzione dei lavori ed € 7.178,86 (settemilacentosettantotto virgola ottantasei) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il contratto di appalto prevedeva che i lavori fossero ultimati entro 120 giorni decorrenti dal verbale di consegna e, quindi entro il 9/6/2017;
  - Durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte dal direttore dei lavori sospensioni per complessivi 169 gg e concesse proroghe per complessivi 60 gg;
  - Nonostante le sospensioni e le proroghe concesse, l'appaltatore non completava i lavori nei termini convenuti;
  - Con PEC del 29/11/2018 prot. n. 2589/2018 il RUP dava avvio al procedimento di risoluzione del contratto, contestando l'inadempimento dell'appaltatore;

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- Con provvedimento del Tribunale di Lagonegro del 10/4/2019 n.3/2019 veniva dichiarato il fallimento dell'impresa Geo Cantieri di Leo Luigi e nominato il curatore fallimentare nella persona del dott. Giampiero Petracca;
- La dichiarazione di fallimento dell'appaltatore costituiva ulteriore causa di risoluzione del contratto di appalto, ex articolo 80 D.Lgs.50/2016;
- Con Decisione dell'Amministratore Unico del 30/05/2019 si stabiliva pertanto la risoluzione del contratto di appalto affidato alla Geo Cantieri del geom. Luigi Leo;
- In data 27/06/2019 Nonaginta srl convocava la ditta Geo Cantieri per formalizzare lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e presa in consegna degli stessi ai sensi dell'art. 108 CCP; la D.L. procedeva a verbalizzare lo stato di consegna, nonostante la mancata presenza dell'appaltatore fallito;

#### **VISTO CHE:**

- Con perizia suppletiva e di variante redatta dalla Direzione Lavori del 30/01/2018, si quantificavano i lavori suppletivi in € 47.213,89 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.110,22 per complessivi € 49.324,11, al lordo del ribasso d'asta offerto dalla Geo Cantieri per 30,00%;
- Si concedevano alla ditta appaltatrice ulteriori 60 giorni, fissando la nuova fine lavori al 17/05/2018;
- Tuttavia, veniva dichiarato il fallimento della Geo Cantieri, come sopra specificato, con provvedimento del Tribunale di Lagonegro del 10/4/2019 n.3/2019, con la conseguenza che i lavori oggetto di perizia non venivano mai realizzati;
- Con Decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta srl si approvava la variante al progetto esecutivo, che veniva trasmessa a mezzo pec al Comune di Nonantola il 10/07/2019;

#### **PRECISATO CHE:**

- L'art. 110, c.1, CCP stabilisce che *in caso di fallimento, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture;*
- *E che il comma 2 del medesimo articolo riportato stabilisce che L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;*
- Da verifiche effettuate, risulta che è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI SOC. COOP. di Livorno (LI) e che ai sensi dell'art. 80, c. 5 lett. b), D.Lgs. 50/2016 lo stato di concordato preventivo costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto;
- Con la conseguenza che l'interpello ex art. 110, c.1, CCP veniva rivolto alla terza società in graduatoria, ICEED SRL di Chieti (CH);

- Nonaginta srl indicava la data del 06/09/2019 alla ICEED srl per dare riscontro all'interpello;
- Al termine perentorio indicato, non veniva inviata nessuna comunicazione;

### RITENUTO, PERALTRO, CHE:

- A seguito di procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. c) .D.Lgs. 5072016, con contratto d'appalto rep. 1187 del 20/12/2018, Nonaginta srl affidava il III° stralcio dei lavori di riqualificazione di Piazza Liberazione, al fine del completamento della stessa, alla società Candini Arte di Castelfranco Emilia (MO) per complessivi € 157.973,22, di cui € 155.926,54 per l'esecuzione dei lavori ed €. 2.046,68 per oneri di sicurezza;

### DATO ATTO CHE:

- Il progettista incaricato procedeva a consegnare il progetto esecutivo dei lavori di completamento della riqualificazione di Piazza Liberazione in data prot. 934 del 26/06/2019 e relativa integrazione prot. 1084 del 29/07/2019 e prot. 1501 del 26/11/2019;
- Il Responsabile Unico del procedimento procedeva a validare il progetto esecutivo delle opere di completamento il 06/12/2019, prot. 1529, con conseguente trasmissione al Comune di Nonantola con atto assunto al prot. 1530/2019;
- Nonaginta procedeva a trasmettere al Comune di Nonantola a mezzo pec, prot. 615 del 16/06/2020, documentazione completa relativa agli interventi di riqualificazione di Piazza Liberazione complessivamente considerati, di cui anche il QE delle opere di completamento che si riporta:

QUADRO ECONOMICO* - lavori di completamento opere non eseguite fase 1.1c - fase 1.3		EURO
<b>A) SOMME A BASE D'ASTA</b>		
Opere edili		37.625,16
<hr/>		
Totale importo per l'esecuzione delle lavorazioni		37.625,16
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)		2.110,22
<hr/>		
Totale importo lavori		39.735,38
<hr/>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
Imprevisti		0,00
<b>Spese tecniche</b>		
- per i dipendenti (art. 92 D.Lgs 163/2006)	(iva inclusa)	1.500,00
Spese per pubblicità, ecc.		
Spese per Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - AVCP		
<b>IVA ed altre imposte</b>		
- IVA su totale lavori, imprevisti e pubblicità (22%)		8.741,78
<hr/>		
<b>Totale</b>		<b>10.241,78</b>
<hr/>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>49.977,16</b>

\* Quadro economico aggiornato al 9 giugno 2020

- Il Comune di Nonantola con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 133 del 18/06/2020, approvava il progetto esecutivo delle opere di cui in oggetto, e dava mandato a Nonaginta s.r.l. di realizzare, in qualità di stazione appaltante, i lavori di completamento della riqualificazione di Piazza Liberazione;
- Nello specifico, stabiliva:
  1. di approvare il progetto esecutivo "Lavori di completamento opere presso Piazza della Liberazione a Nonantola", inoltrato da Nonaginta s.r.l. ed assunto al prot. n. 25794 del 07/12/2019 e successiva documentazione integrativa di cui al prot. comunale n. 8979 del 16/06/2020 ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad euro 49.977,16 IVA inclusa;

2. di dare atto che il costo dell'intervento pari ad euro 49.977,16 trova copertura finanziaria con contributo della Regione Emilia Romagna già impegnato al cap. 12640 del CTE 2.02.03.05.001 con Deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 23/12/2015 e successivi riaccertamenti e per euro 596,773 inseriti nel Bilancio di previsione 2015 di Nonaginta s.r.l., società patrimoniale del comune di Nonantola, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 16/07/2015;
3. di stabilire che alla società unipersonale Nonaginta s.r.l., in qualità di stazione appaltante realizzatrice dell'intervento, sarà corrisposto un contributo in conto investimenti per un importo pari al contributo regionale complessivamente liquidato a conclusione dell'intervento, detratta la quota trattenuta dal Comune di Nonantola a copertura delle spese sostenute direttamente, in base agli stati di avanzamento lavori e secondo i tempi di corresponsione degli acconti da parte della Regione Emilia Romagna previsti nell'Accordo di Programma stipulato con la Regione stessa;
4. di dare mandato alla società patrimoniale Nonaginta s.r.l. di procedere all'affidamento delle forniture ed alla realizzazione delle opere in oggetto per conto del Comune di Nonantola (affidamento dei lavori, contratto, direzione, contabilità);
5. di stabilire che Nonaginta s.r.l., nella realizzazione dell'intervento, dovrà:
  - rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore e nominare il RUP del Procedimento;
  - in caso di necessità di varianti in corso d'opera, il Comune di Nonantola dovrà essere previamente informato e coinvolto;
  - terminare i lavori entro il 29/06/2020, al fine di rispettare le tempistiche dell'Accordo di Programma;

**RITENUTO CHE:**

- Al fine di garantire le esigenze di contenimento della spesa pubblica ed evitare un'evidente duplicazione di costi nelle procedure di gara, si riteneva opportuno richiedere un'offerta economica in ribasso sull'importo lavori di cui al Quadro Economico del progetto esecutivo approvato con Determina dell'Area Tecnica del Comune di Nonantola del 18/06/2020 alla società aggiudicataria dello stralcio III°, Candini Arte srl, con nota assunta al prot. 634/2020;
- Con offerta prot. 635 del 19/06/2020, la società Candini Arte srl di Castelfranco Emilia (MO), PI 02842270361 presentava un ribasso pari allo 1,80% sull'importo lavori di € 37.625,16 al netto degli oneri della sicurezza di € 2.110,22, per un importo lavori a seguito di ribasso di € 36.947,90 oltre oneri della sicurezza e iva ai sensi di legge;
- L'offerta prot. 635/2020 presentata dalla società Candini Arte srl veniva ritenuta congrua e conveniente in relazione alle prestazioni da effettuare;
- Con Decisione dell'Amministratore Unico del 22/06/2020 si stabiliva di affidare i *Lavori di completamento delle opere presso Piazza della Liberazione a Nonantola (MO)* di cui al Quadro Economico sopra riportato, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) DLgs 50/2016 a **CANDINI ARTE SRL con sede in Via dei Tintori, 5 - 02842270361 Castelfranco Emilia (MO) PI 02842270361** che presentava un ribasso pari allo 1,80% sull'importo lavori di € 37.625,16 al netto degli oneri della sicurezza di € 2.110,22, per complessivi € **39.058,128** di cui € 36.947,90 per lavori e € 2.110,22 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso al netto dell'iva ai sensi di legge;

**RICORDATO CHE** è assunta agli atti la richiesta della Regione ER di procedere con la chiusura lavori entro e non oltre la data del 29/06/2020 ai fini della liquidazione del contributo stanziato a favore del Comune di Nonantola per la riqualificazione dell'opera in oggetto;

**VISTA** la necessità di concludere i lavori entro e non oltre il 29/06/2020, al fine di rispettare le tempistiche dell'Accordo di Programma tra Regione ER e Comune di Nonantola;

**VISTO** il verbale di consegna lavori in urgenza del 22/06/2020, ai sensi dell'art. 32, c.8, D.Lgs. 50/2016 e smi, con cui Nonaginta affidava le seguenti lavorazioni alla società Candini Arte srl:

- - intervento sugli intonaci dei fronti porticati;
- - rifacimento delle porzioni di tinteggiatura ove sono stati riscontrati danneggiamenti in corso d'opera;
- - interventi sulle travature lignee dei portici;
- - interventi sugli assiti lignei e in laterizio dei portici;
- - opere accessorie;

**RITENUTO** urgente procedere all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere;

**VISTO CHE:**

- All'interno di Nonaginta srl non sono presenti figure tecniche idonee e qualificate a svolgere le prestazioni indicate;
- Si ritiene necessario pertanto individuare un professionista esterno a cui affidare le funzioni tecniche di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

**PRECISATO CHE:**

- Nonaginta procedeva a richiedere all'arch. Guido Tassoni di Reggio Emilia, già incaricato della medesima prestazione tecnica negli stralci precedenti della riqualificazione di Piazza Liberazione, un'offerta economica su un importo lavori da appaltare desunto dal QE sopra riportato, stimando un onorario inferiore alla soglia dei € 40.000,00;
- Con nota assunta agli atti, prot. 624 del 18/06/2020, l'arch. Guido Tassoni presentava la propria offerta pari a € 1.500,00 al netto degli oneri contributivi e dell'iva ai sensi di legge per l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che veniva ritenuta congrua e conveniente;

**CONSIDERATO CHE:**

- Risulta comprovata la professionalità ed affidabilità dell'arch. Guido Tassoni, in forza delle risultanze dell'incarico relativo agli stralci del medesimo appalto funzionale alla riqualificazione di Piazza Liberazione e del *curriculum vitae* assunto agli atti;
- In ragione dell'oggetto, considerate le esperienze dell'architetto maturate nello specifico settore, dell'affidabilità dell'operatore economico e dell'idoneità dello stesso a fornire i servizi prestazionali oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso;
- Considerata la particolare struttura del mercato, in un particolare momento storico quale quello attuale e riscontrata la qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;

**DATO ATTO** che il professionista individuato possiede le competenze tecnico- professionali necessarie a garantire lo svolgimento del servizio de quo ed ha dato la propria disponibilità ad eseguire le operazioni sopra descritte necessarie al puntuale e perfetto espletamento delle attività afferenti i procedimenti in argomento, nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante;

**RITENUTO:**

- Che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento;
- Che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Nonaginta srl avvierà gli adempimenti per l'accertamento della persistenza in capo dell'affidatario dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione previsti dal Codice, con la precisazione che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti Nonaginta procederà a risolvere l'affidamento con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore dell'affidamento;

**VISTI, IN PARTICOLARE:**

- l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “gli incarichi di progettazione, (...), direzione dei lavori, (...), nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”;

- l'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;
- l'art. 46, in particolare il comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 che elenca gli operatori economici ai quali possono essere affidati servizi tecnici attinenti ingegneria e architettura;

#### **RICHIAMATI:**

- Le Linee Guida ANAC n.1 aggiornate al D.Lgs. 5672017 e approvate con Delibera del Consiglio d'Autorità n.138 del 21.2.2018;
- La deliberazione del Consiglio dell'Autorità Anti-Corruzione del 22/04/2020, con cui si approvavano disposizioni acceleratorie e di semplificazione per agevolare le Stazioni Appaltanti nelle procedure di affidamento:..... con riferimento ai servizi sotto la soglia di 40.000,00 euro, riconoscendo alla SA la possibilità di procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di operatori economici;
- L'art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;
- L'art. 31, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;
- L'art. 36, c. 9-bis e 95, c.4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**ACCERTATO CHE** il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il presente affidamento è il seguente: **CODICE CIG Z8D2D69C56;**

**VISTA** l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso sui requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 presentata in sede di offerta;

**VISTA** la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia “con particolare riferimento all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

**DATO ATTO** della regolarità e correttezza della presente procedura, della regolarità contabile e della copertura finanziaria;

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico così

#### **DECIDE**

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, c.8, e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento della riqualificazione di Piazza Liberazione a Nonantola (MO);
- di affidare l'incarico descritto all'**Arch. Guido Tassoni di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia via Einstein, 9 C.F TSSGDU58P27H223L PI 01428620353 che presentava un'offerta pari a € 1.500,00 al netto degli oneri contributivi e dell'iva ai sensi di legge per l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che veniva ritenuta congrua e conveniente;
- di dare atto che al presente procedimento è stato assegnato il **CODICE CIG Z8D2D69C56;**
- di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il perseguimento degli obiettivi strategici di buon andamento dei contratti d'appalto dei lavori di completamento di Piazza Liberazione a Nonantola (MO) e degli adempimenti connessi;
  2. L'oggetto del contratto è l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di completamento della riqualificazione di Piazza Liberazione a Nonantola (MO);
  3. La forma del contratto sarà realizzata mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
  4. La modalità di scelta del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a), 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 con applicazione del criterio di aggiudicazione del "Minor Prezzo" di cui agli artt. 36, 9-bis, e art. 95, 4 comma, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 25/06/2020

L'Amministratore Unico  
Dott. Carlo Bellini

*Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i*